



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 4/15

Dec. n. 1/16

Il giorno 26 febbraio 2016 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi MUSOLINO - Presidente

Avv. Gloria Brancher - Componente

Avv. Massimo Bottari - Componente - estensore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

LENZONI ALFREDO, nato a Seravezza (LU) il 10.12.1955 e residente in Querceta (LU) alla via Emilia n. 488/2, tesserato 2016 con il M.C. BRILLI PERI con tessera n° 16070166;

incolpato di:

violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di altro tesserato – il pilota MEZZALIRA Nicolò – in occasione dell'ultima prova del Campionato Italiano Supermoto, disputatasi sul circuito di Ottobiano lo scorso 27 settembre: in particolare battendo pugni sul camper del medesimo (non presente all'accaduto) dallo stesso posizionato nel paddock in violazione dell'art. 4.6 dell'R.M.M. Motocross.

Svolgimento del processo

Premessa.

Il Procuratore federale il 15.10.2015 presentava alla Procura Generale dello Sport, intendimento di procedere ad archiviazione ex art. 47, comma 4°, C.G.S., nei confronti del sig. LENZONI Alfredo, a seguito di esposto del sig. MOLLO Franco, titolare del Team KTM MRT.

La Procura Generale dello Sport in data 16.11.2015 rifiutava l'intendimento di archiviazione, con contestuale invito a deferire il sig. LENZONI Alfredo ex art. 102.4 R.d.G.

1. Con atto di deferimento del 3 dicembre 2015, il Procuratore federale disponeva il deferimento di LENZONI Alfredo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 87 R.d.G. dell'11 dicembre 2015, veniva disposta la citazione del predetto deferito all'udienza del 29 gennaio 2016, alle ore 11:00, decreto regolarmente notificato al deferito, con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.

2. All'udienza del 29 gennaio 2015, il Presidente del Tribunale federale, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava aperto il dibattimento. Assente il deferito, regolarmente citato come da e-mail di posta certificata in atti datata 11.12.2015, il quale, in pari data, aveva fatto pervenire istanza di rinvio udienza a causa di impegni relativi al suo incarico di coordinatore nazionale supermoto.

L'istanza era stata rigettata dal Presidente del Tribunale federale in data 22.12.2015 con provvedimento che riservava altresì di valutare l'eventuale rinvio del predetto procedimento all'udienza del 29 gennaio 2016. All'udienza del 29 gennaio, il

Tribunale federale, alla luce degli importanti incarichi sportivi rappresentati e documentati – nei quali il LENZONI risultava impegnato sino al 15.02.2016 -, tenuto conto che il Tribunale federale è sempre attento alle esigenze sportive, oltre che personali, degli incolpati volendo garantire a tutti la possibilità della difesa, in particolare la presenza personale dell'incolpato alle udienze di discussione, ritenendo di assumere allo stato un orientamento di apertura ed assoluta garanzia del supremo diritto di difesa, ACCOGLIEVA l'istanza del sig. LENZONI Alfredo, rinviando la discussione del deferimento all'udienza del 26 febbraio 2016, ore 11:00, con sospensione dei termini di durata del procedimento ex art. 96 punto 5 lett. c) R.d.G.

3. All'udienza del 26 febbraio 2016, alle ore 11:00, il Presidente del Tribunale federale, dichiarava aperto il dibattimento. Presente il sig. LENZONI Alfredo.

All'esito dell'udienza, il Procuratore federale chiedeva l'assoluzione del LENZONI Alfredo, perché il fatto non sussiste.

All'esito dell'udienza, il presidente del Tribunale federale, sentito il sig. Lenzoni, sentito il Procuratore Federale, letti gli atti, dava lettura del dispositivo, riservando, il deposito della motivazione in giorni 30.

Motivazione

4. Le giustificazioni addotte dal sig. LENZONI, che all'udienza si riporta integralmente alla memoria depositata in atti, appaiono plausibili e degne di considerazione.

Il sig. LENZONI, con il suo lavoro ventennale al servizio della Federazione, si è sempre adoperato per una corretta e serena organizzazione degli eventi e per il rispetto delle regole sul circuito e nei paddock.

La F.M.I. gli ha affidato la gestione del campionato due anni fa, e quando è arrivato ha trovato una situazione di anarchia alla quale ha posto rimedio facendo sì che anche la gestione del paddock fosse disciplinata da norme dotate di efficaci sanzioni. D'accordo con il coordinatore Riccardo TAGLIABUE ha cercato di adottare delle regole semplici che prima non c'erano mai state, ed alcuni team, che prima facevano il bello ed il cattivo tempo, si sono sentiti sminuiti.

Invero, il pilota MEZZALIRA quel giorno è stato da lui più volte richiamato. Se non ha fatto una relazione precisa sul comportamento del MEZZALIRA è perché era molto agitato, ma si è recato in segreteria chiedendo che il pilota venisse sanzionato dal C.d.G.D. per violazione del regolamento Supermoto per violazione dell'art. 4.6 RMM Motocross.

Il sig. LENZONI ammette di aver certamente alzato la voce nel richiamare il pilota MEZZALIRA, ma nega di aver tenuto dei comportamenti violenti nei confronti dello stesso: *“Ho bussato al camper del Mezzalira, non ho dato alcun pugno contro il camper!”*.

Appare inoltre necessario evidenziare che non vi sono soggetti terzi presenti allo svolgimento del fatto, atteso che lo stesso Mollo non può essere considerato tale in quanto è il titolare della scuderia per il quale gareggia il pilota Mezzalira.

Le dichiarazioni rese nella memoria presente agli atti dal sig. Tagliabue, presente sul circuito al momento del fatto in qualità di coordinatore, sono assolutamente probanti circa l'assoluta estraneità dei fatti da parte dell'incolpato Lenzoni, si consideri inoltre che le dichiarazioni di quest'ultimo sono dotate di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto proveniente da soggetto fidefaciente, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare.

Il comportamento del LENZONI non appare dunque integrare gli estremi di una condotta antiregolamentare, trattandosi di atti e comportamenti univocamente finalizzati ad ottenere il rispetto delle regole relative alla gestione del paddock.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1 e 93 del R.d.G., **assolve:**

LENZONI ALFREDO, nato a Seravezza (LU) il 10.12.1955 e residente in Querceta (LU) alla via Emilia n. 488/2, tesserato 2016 con il M.C. BRILLI PERI con tessera n° 16070166;

perché il fatto non sussiste.

Depositata il 4 marzo 2016


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Avv. Massimo Bottari



Il presente provvedimento sia comunicato, a cura della Segreteria, a :

Lenzoni Alfredo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Soci F.M.I.;

Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.